



29 gennaio 2025

Commento alla modifica del 29 gennaio 2025 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

A. Situazione iniziale

Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 4 ottobre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust). Con questo programma d'incentivazione, la Confederazione promuove la creazione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia per consentire ai genitori di conciliare meglio la famiglia e il lavoro o la formazione. Il programma d'incentivazione era inizialmente limitato a otto anni con scadenza il 31 gennaio 2011. Il Parlamento l'ha però prorogato nel 2010, nel 2014 e nel 2018, ogni volta per un periodo di quattro anni.

Su proposta del Consiglio federale, la LACust è stata ampliata con effetto dal 1° luglio 2018 (modifica del 16 giugno 2017) introducendo due nuovi strumenti di promozione: da allora la Confederazione può accordare aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni che aumentano i loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia per ridurre le spese di custodia a carico dei genitori. Inoltre, la Confederazione può sostenere progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. La durata di questi due strumenti era limitata al 30 giugno 2023.

In considerazione dei lavori in corso per attuare una soluzione duratura nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia, nel quadro dell'iniziativa parlamentare (Iv. Pa. 21.403) della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N), il Parlamento ha nuovamente prorogato a due riprese la durata di validità della LACust. Quest'ultima scadrà il 31 dicembre 2026 (attuazione dell'Iv. Pa. 22.403 della CSEC-N e dell'Iv. Pa. 23.478 della CSEC-S).

La presente modifica dell'ordinanza del 25 aprile 2018² sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust) si prefigge di adeguare le disposizioni transitorie.

¹ RS 861

² RS 861.1

B. Commento ai singoli articoli

Art. 2

Questo articolo definisce il campo di applicazione temporale dell'ordinanza.

La durata degli aiuti finanziari viene prorogata fino al 31 dicembre 2026. Per poter beneficiare di aiuti finanziari, è necessario che l'attività venga iniziata, l'offerta aumentata, l'esecuzione di un provvedimento avviata o un progetto a carattere innovativo avviato al più tardi il 31 dicembre 2026. Altrettanto vale per le domande di aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali o comunali e per i progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Art. 40

Cpv. 1

Conformemente all'articolo 6 LACust, le domande di aiuti finanziari devono essere presentate prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta, dell'inizio dell'attuazione della misura o dell'avvio del progetto a carattere innovativo. La proroga del programma d'incentivazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Da quella data sarà possibile presentare nuove domande di aiuti finanziari. In considerazione dell'entrata in vigore retroattiva della proroga, è previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025, cosicché le strutture che inizieranno l'attività o aumenteranno l'offerta in questo periodo potranno presentare una domanda di aiuti finanziari fino al 31 marzo 2025.

Cpv. 2

È necessario che l'attività venga iniziata, l'offerta aumentata, l'esecuzione di un provvedimento avviata o un progetto a carattere innovativo avviato al più tardi il 31 dicembre 2026. Le ultime domande di aiuti finanziari potranno essere presentate fino al giorno precedente, ovvero fino al 30 dicembre 2026.

Art. 41

Cpv. 1

Il disciplinamento di questo capoverso è analogo alla disposizione transitoria prevista per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3. Sarà quindi possibile presentare nuove domande di aiuti finanziari a partire dall'entrata in vigore della proroga della legge, ovvero dal 1° gennaio 2025. In considerazione dell'entrata in vigore retroattiva della proroga, è previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025, cosicché per i Cantoni che aumenteranno i loro sussidi in questo periodo o per i progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia avviati in questo stesso periodo, è possibile presentare una domanda di aiuti finanziari fino al 31 marzo 2025.

Cpv. 2

L'aumento dei sussidi secondo il capitolo 4 dovrà avvenire al più tardi il 31 dicembre 2026. Per quanto concerne i progetti di cui al capitolo 5, l'elaborazione del piano dettagliato dovrà iniziare al più tardi il 31 dicembre 2026. Le ultime domande di aiuti finanziari potranno essere presentate fino al giorno precedente, ovvero fino al 30 dicembre 2026.

Art. 42

Cpv. 5

Questo nuovo capoverso proroga la durata di validità dell'ordinanza fissata al capoverso 4. Di conseguenza, gli aiuti finanziari scadranno il 31 dicembre 2026.

Per poter portare a termine l'esecuzione della legge, l'UFAS resterà competente, dopo il 31 dicembre 2026, per le decisioni sul diritto agli aiuti finanziari e quelle sull'importo definitivo degli aiuti finanziari concessi a una struttura, a un Cantone o per un progetto, come pure per il versamento degli aiuti finanziari.

Per garantire il mantenimento degli aiuti finanziari senza alcuna interruzione, il Parlamento ha stabilito che la modifica del 27 settembre 2024 della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia entrerà in vigore retroattivamente con effetto dal 1° gennaio 2025. Al fine di evitare lacune e poiché per principio una legge può essere prorogata soltanto se quest'ultima è ancora in vigore, infatti, l'entrata in vigore della modifica di legge dovrà essere retroattiva. La presente modifica di ordinanza entrerà in vigore alla stessa data della legge.